

stero ed ai funzionari subalterni che devono applicare la legge. Si dirà: è una legge provvisoria, è una legge di prova; ma, siccome in questa prova noi scorgiamo troppo gravi difficoltà, troppo gravi malcontenti, sarà meglio lasciarla cadere, come pur troppo si è fatto di alcune disposizioni dell'attuale legge sulla guardia nazionale.

In conseguenza io credo che è meglio che non abbia questo carattere di temporarietà così determinato, ma che invece è bene che il paese, il Ministero ed i funzionari pubblici tutti sappiano che questa legge, fatta per circostanze che imperiosamente lo domandano, deve essere severamente applicata.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la proposta del deputato Ricci, che consiste nell'aggiungere all'articolo 1 un'alinea così concepito:

« Le disposizioni contenute nella presente legge cesseranno di essere in vigore con tutto il 1860. »

(Non è approvata.)

Ora metterò ai voti l'articolo 2:

« Per la validità delle rose, da formarsi secondo il disposto degli articoli 44 e 47 della citata legge, è pure necessario l'intervento della metà almeno degli individui chiamati a concorrere alla loro formazione.

« Mancando il numero legale anche alla seconda convocazione, la rosa sarà formata dall'intendente. »

(È approvato.)

« Art. 3. La divisa delle guardie nazionali è determinata con reale decreto tanto per le città principali quanto per gli altri comuni.

« Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gli iscritti sul controllo del servizio ordinario, a cominciare dall'epoca che sarà determinata dal detto reale decreto. Il ministro dell'interno potrà però prorogare tale termine per quei comuni in cui i Consigli municipali ne facessero istanza fondata su gravi motivi.

« I militi che trascorso il termine si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritto saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio.

« È tuttavia mantenuto il disposto dell'articolo 46 della legge 4 marzo 1848, ed esteso a tutti i graduati. »

A quest'articolo il deputato Garibaldi propone il seguente emendamento:

« La divisa della guardia nazionale, tanto per le città principali, quanto per gli altri comuni, è determinata con reale decreto da pubblicarsi contemporaneamente alla seguente legge.

« Essa è dichiarata obbligatoria per tutti gli iscritti sul controllo del servizio ordinario.

« I militi che si presentassero al servizio non vestiti dell'uniforme loro prescritto, saranno considerati e puniti quali colpevoli di recusato servizio.

« È mantenuto il disposto dall'articolo 46 della legge 4 marzo 1848 ed esteso a tutti i graduati.

« Gli eletti entro il termine inferiore di giorni dieci dall'avviso di loro nomina dovranno dichiarare al sindaco se accettano o no il grado loro conferto.

« La nomina al nuovo grado non li dispensa dal prestare il loro servizio nella qualità o grado loro dapprima competente. »

Il proponente ha facoltà di parlare.

GARIBALDI. Io pure concordo coll'onorevole Boggio nel ravvisare in questa legge la qualità di provvisoria e il carattere di opportunità, e sono disposto a votarla.

Concordo pure che molte sono le migliori da introdursi in questa legge, e che queste debbano rimandarsi a più matura discussione, a tempi più opportuni.

Restringo pertanto le mie osservazioni al limite delle proposte ministeriali accolte dalla Commissione.

Coll'ultimo alinea dell'articolo 146 della legge sulla milizia nazionale (4 marzo 1848) si stabiliva che l'ordinamento della milizia dovesse essere attuato senza indugio, che soltanto potrebbe essere ritardato in quelle parti dello Stato per le quali fosse giudicata opportuna una dilazione, e che questa dilazione potesse estendersi sino a tre anni pei comuni rurali, e ad un anno per gli altri comuni.

Non vi è chi ignori quanti e quali danni abbia accagionato nella pratica questa disposizione eccezionale.

In non pochi comuni la milizia nazionale non ha mai esistito che di nome, cioè non ha esistito che scritta sui ruoli comunali.

Col nuovo progetto, all'articolo 3 (accettato dalla Commissione), mentre si provvede ad un vero, ad uno stretto bisogno, è riprodotta una disposizione quasi identica per la divisa dichiarata obbligatoria. Ivi: il ministro dell'interno potrà però prorogare tale termine per quei comuni in cui i Consigli municipali ne facessero istanza fondata su gravi motivi. Anzi, come la Camera ben vede, questa facoltà, a vece di essere limitata ad un termine, come nella legge del 1848, è invece indefinita.

Se dobbiamo argomentare dal passato, se dobbiamo prendere lezione dall'esperienza, reputo assai pericoloso di conservare nella legge questa disposizione eccezionale che io voglio abolita.

Non dubiti la Camera, non dubiti il Ministero, che molti (mi duole il dirlo) saranno i comuni che faranno questa istanza e che metteranno in campo motivi abbastanza gravi per profittare di questa eccezione che loro viene offerta.

Io ho la convinzione che il Governo adotterà, specialmente pei comuni rurali, un'assisa comoda, economica e poco dispendiosa, cosicchè questa non potrà importare una spesa nè gravosa, nè esorbitante.

Nel mio particolare, ritengo come un fatto che non ammette dubbio, che un'assisa al milite comunale in servizio è utile non solo, ma indispensabile, sia per il maneggio delle armi, sia per il lato della disciplina.

Infine, per quanta confidenza ispirino al paese gli uomini che sono al potere, non mi pareva nè conveniente, nè prudenziale di accordare al Governo una latitudine tanto importante in una legge organica.

Questo per il primo appunto.

Passo al secondo emendamento.